

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., recante norme sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- VISTA** la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4 e s.m.i., recante norme per l'istituzione dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";
- VISTO** lo Statuto dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";
- VISTO** il D.A. n. 9/Gab/TUR dell' 11 maggio 2017 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4 e s.m.i. è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", nella seguente composizione:
- rag. Giuseppe Cacciola;
 - dott. Massimo Carrello;
 - dott. Leonardo Coniglio;
- PRESO ATTO** che a seguito delle dimissioni del dott. Leonardo Coniglio, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina" ha continuato ad operare nella sua composizione residuale;
- PRESO ATTO** che il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", scaduto in data 10 maggio 2021, ha continuato ad operare ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, che ha esteso la durata della prorogatio degli organi non ricostituiti fino al termine dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, fissato dall'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, al 31 marzo 2022;
- VISTO** l'art. 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come modificato dall'art. 5, comma 2 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, che dispone, a far data dalla relativa pubblicazione sulla GURS, avvenuta il 25 marzo 2022, il divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione di nominare gli "*...Organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione*" anche negli enti di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, autorizzando, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel

caso di cessazione per scadenza naturale delle nomine, designazioni od incarichi, solamente la nomina di commissari straordinari per la durata non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neo eletto, da individuare, prioritariamente, tra i soggetti la cui nomina, designazione od incarico è giunta a scadenza;

VISTO l'art. 12, comma 19 della legge regionale 25 maggio 2022, n.13, che dispone, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i commissari nominati ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, sono assegnati allo stesso ente o società nel quale hanno esercitato l'incarico prima della cessazione;

VISTA la nota prot. n. 2154/Gab/TUR del 23 giugno 2022 con la quale è stata trasmessa, per l'approvazione della Giunta regionale, la proposta di nomina dei Commissari straordinari del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", rag. Giuseppe Cacciola e dott. Massimo Carrello, designati con nota prot. n. 1901/Gab/TUR dell'1 giugno 2022;

VISTA la deliberazione n. 413 del 4 agosto 2022 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di nominare, ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come modificato dall'art. 5, comma 2 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, in combinato disposto con l'art. 12, comma 19 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, fino alla data di nomina dei titolari, da parte del nuovo Governo della Regione Siciliana, il rag. Giuseppe Cacciola ed il dott. Massimo Carrello quali Commissari straordinari del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";

RITENUTO che, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, si possa procedere con il conferimento dell'incarico al rag. Giuseppe Cacciola ed al dott. Massimo Carrello quali Commissari straordinari del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", per la durata non superiore il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del prossimo Presidente della Regione eletto nella XVIII legislatura;

per quanto in premessa indicato,

DECRETA

Art. 1 - Al rag. Giuseppe Cacciola ed al dott. Massimo Carrello è conferito l'incarico di Commissari straordinari del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", per la durata non superiore il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del prossimo Presidente della Regione eletto nella XVIII legislatura.

Art. 2 - Per l'espletamento dell'incarico conferito al Commissario Straordinario, sono corrisposti i rimborsi relativi alle spese di missione regolarmente documentate, nonché ogni quant'altro compenso previsto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 3 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione regionale, pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Art. 4 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

L'Assessore
MESSINA